

Foglio informativo relativo al Foglio Informativo relativo alle Fideiussioni Specifiche

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE - Società Cooperativa

Via Roma 89 - 72020 - Erchie (BR)

Tel. : 0831 767067 - Fax: 0831 767591

Sito web: www.cassaruraleerchie.it - Email: segreteria@bccerchie.it - PEC: creditocooperativoerchie@legalmail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brindisi n. 00082900747 - Partita IVA GBCI 015240741007

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4587-20, Cod. ABI: 08537

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A165446

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza

(Cognome e Nome/Ragione Sociale)

(Indirizzo)

(Recapito telefonico e indirizzo e-mail)

(Iscrizione ad Albo o Elenco)

(Numero di iscrizione all'Albo o Elenco)

(Qualifica)

Che cos'è la fideiussione specifica

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti della banca derivante da una specifica operazione.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.

Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del fideiussore.

Voci	Costo
Interessi di mora	nella misura applicata al debitore principale al momento dell'inadempimento
Spese per invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni	nella misura indicata nel contratto di conto corrente intestato al debitore principale e con addebito sul c.c. intestato a quest'ultimo

Altre spese da sostenere	Costo
Imposta di bollo sul contratto (se la fideiussione garantisce finanziamenti non regolati in conto corrente e non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73)	euro 16,00

Recesso e reclami

RECESSO DAL CONTRATTO

Il fideiussore, quando il credito garantito è a tempo indeterminato, può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diventa efficace trascorsi tre giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

In caso di recesso, il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui il recesso diviene efficace.

Il fideiussore, quando il credito garantito è a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia fideiussoria, che rimane efficace fino al completo pagamento del

debito garantito.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

La chiusura del rapporto contrattuale avviene:

- entro n. 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta del fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede, nello stesso termine, se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la banca e il fideiussore di liberare quest'ultimo; ecc.);
- alla data di efficacia del recesso, in seguito alla quale viene inviata al fideiussore la lettera di presa d'atto della banca della comunicazione di recesso, con l'indicazione dell'eventuale debito per il quale il fideiussore continua a rispondere.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE - Società Cooperativa - Via Roma 89 - 72020 - Erchie (BR), mail ufficio.controlli@bccerchie.it e PEC creditocooperativoerchie@legalmail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Glossario	
Debitore (o obbligato) principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento
Fideiussore	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca
Interessi di mora	Interessi che il fideiussore deve corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto alla banca in qualità di garante.